

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1456

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA, ARMATO e SINESIO

Presentata l'11 giugno 1964

Modifiche all'articolo 2 e alla tabella A annessa al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI COLLEGHI! — La esigenza di procedere ad una modifica della legge che regola la elezione della Camera dei deputati con riferimento alla circoscrizione elettorale è avvertita da molti ambienti ma è soprattutto dettata da alcune insopprimibili considerazioni di principio e di opportunità e suggerita dalla esperienza delle precedenti legislature.

Il sistema in atto prevede la suddivisione del territorio in circoscrizioni interprovinciali e la attribuzione a ciascuna circoscrizione di un numero di seggi rapportato alla popolazione.

Alcune critiche si sono appuntate nel passato sul modo di elezione dei deputati; si è infatti lamentata l'adozione del sistema proporzionale per alcuni effetti negativi che si sarebbero manifestati, primo fra tutti la concorrenza tra i candidati per l'acquisizione dei voti di preferenza.

Ma una più attenta riflessione sui vantaggi acquisiti e sulla più corretta aderenza del metodo proporzionale hanno sempre portato ad escludere ogni modifica anche in considerazione della scarsa validità dell'alternativa proposta e cioè il ritorno al sistema del collegio uninominale.

Non è stata mai invece considerata una soluzione logica e possibile riguardante l'area di elezione dei deputati cioè la circoscrizione elettorale.

L'attuale suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni interprovinciali ha dato e dà luogo ad alcuni gravi inconvenienti che, a parere dei proponenti, il presente progetto di legge dovrebbe agevolmente correggere.

Una prima obiezione riguarda il grado di efficacia nella rappresentanza degli interessi politici degli elettori da parte degli eletti.

L'ampiezza territoriale dei collegi elettorali ha determinato assai spesso infatti uno scarso grado di efficienza degli eletti oggettivamente attribuibile alla difficoltà degli stessi di rappresentare e tutelare efficacemente gli interessi singoli e collettivi dei propri elettori.

Basterà pensare che intere ampie regioni del nostro Paese sono a questi effetti considerate come unico collegio (Sardegna) o divise in due collegi (Sicilia) per comprendere agevolmente quanto difficile e in taluni casi oggettivamente impossibile sia ottenere una efficace rappresentanza degli interessi degli elettori da parte degli eletti.

Questa prima obiezione impone ai deputati di considerare la necessità di strutturare complesse e costosissime segreterie nel tentativo non sempre efficace di fronteggiare le richieste degli elettori e questo scarso grado di rappresentatività si riflette negativamente soprattutto in quelle larghe zone dell'Italia centrale e meridionale che, per essere tradi-

zionalmente considerate come depresse, hanno maggiore bisogno di essere rappresentate e legislativamente tutelate.

Una seconda obiezione riguarda sempre il principio della rappresentanza riferita a tutte le province italiane.

La norma attuale accomuna nello stesso collegio elettorale province di grande, media e piccola ampiezza e popolazione. Con il risultato che diverse province italiane, pur necessitando di una diretta rappresentanza in ragione della propria popolazione, finiscono per essere espolate dalle province più ampie che costituiscono una più grande e naturale riserva di voti preferenziali.

Quanto ciò sia deleterio e controproducente lo si può dedurre dai risultati. Province anche di notevole estensione e densità demografica sono da più legislature impossibilitate ad esprimere dei loro rappresentanti ed altre province sono poste dalla norma attuale nella condizione di aumentare sistematicamente a danno delle prime il numero dei propri rappresentanti.

Un'ultima obiezione, secondaria ma non trascurabile, riguarda invece il carico di

lavoro potenziale di ogni deputato alla luce della legislazione vigente.

L'ampiezza di centinaia e qualche volta di migliaia di chilometri costringe gli eletti ad assoggettarsi, per un minimo di diligenza, ad un lavoro che li tiene normalmente lontani dalla propria famiglia, li debilita enormemente, li espone al rischio di tutte le malattie derivanti dallo *stress* a cui sono sottoposti.

E tutto ciò non contribuisce certamente al buon rendimento del loro lavoro sul piano strettamente parlamentare.

Queste le principali ragioni che hanno spinto i proponenti a sottoporre all'attenzione ed approvazione dei colleghi la presente proposta di legge con cui si propone l'adozione di una norma che identifichi nelle province attualmente esistenti i naturali collegi elettorali.

Si è ritenuto con ciò di compiere un atto di giustizia, di onestà e di chiarezza nell'intento di migliorare il sistema parlamentare attuale e di adeguare il grado di rappresentatività degli eletti nei confronti degli elettori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Ciascun collegio elettorale corrisponde ad una circoscrizione provinciale come dalla tabella A, allegata al presente testo unico ».

ART. 2.

La tabella A) allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla tabella A) allegata alla presente legge.

TABELLA A

Circoscrizione dei collegi elettorali.

I	Torino	XLVII	Grosseto
II	Novara	XLVIII.	Ancona
III	Vercelli	XLIX	Pesaro
IV	Cuneo	L	Macerata
V	Alessandria	LI	Ascoli Piceno
VI	Asti	LII	Perugia
VII	Genova	LIII	Terni
VIII	Imperia	LIV	Rieti
IX	La Spezia	LV	Roma
X	Savona	LVI	Viterbo
XI	Milano	LVII	Latina
XII	Pavia	LVIII	Frosinone
XIII	Como	LIX	L'Aquila
XIV	Sondrio	LX	Pescara
XV	Varese	LXI	Chieti
XVI	Brescia	LXII	Teramo
XVII	Bergamo	LXIII	Campobasso
XVIII	Mantova	LXIV	Napoli
XIX	Cremona	LXV	Caserta
XX	Trento	LXVI	Benevento
XXI	Bolzano	LXVII	Avellino
XXII	Verona	LXVIII.	Salerno
XXIII	Padova	LXIX	Bari
XXIV	Vicenza	LXX	Foggia
XXV	Rovigo	LXXI	Lecce
XXVI	Venezia	LXXII	Brindisi
XXVII	Treviso	LXXIII	Taranto
XXVIII	Udine	LXXIV	Potenza
XXIX	Belluno	LXXV	Matera
XXX	Gorizia	LXXVI	Catanzaro
XXXI	Bologna	LXXVII	Cosenza
XXXII	Ferrara	LXXXVIII	Reggio Calabria
XXXIII	Ravenna	LXXIX	Catania
XXXIV	Forlì	LXXX	Messina
XXXV	Parma	LXXXI	Siracusa
XXXVI	Modena	LXXXII	Ragusa
XXXVII	Piacenza	LXXXIII	Enna
XXXVIII	Reggio Emilia	LXXXIV	Palermo
XXXIX	Firenze	LXXXV	Trapani
XL	Pistoia	LXXXVI	Agrigento
XLI	Pisa	LXXXVII	Caltanissetta
XLII	Livorno	LXXXVIII	Cagliari
XLIII	Lucca	LXXXIX	Sassari
XLIV	Massa Carrara	XC	Nuoro
XLV	Siena	XCI	Valle d'Aosta
XLVI	Arezzo	XCII	Trieste